

TRIBUNALE di IMPERIA

Il giorno 26/09/2019 davanti al giudice del lavoro dott.ssa Francesca Siccardi, sono comparsi: la ricorrente personalmente con l'Avv. Bufano e per il MIUR il Dott. Luly come da delega del Dirigente, già atti.

L'Avv. Bufano, con specifico riferimento alla memoria depositata dal MIUR il 31.5.19 chiede ne venga dichiarata l'irricevibilità, poiché contenente eccezioni non rilevabili d'ufficio dal giudice e mai rappresentate nella memoria di costituzione, anche perché contenenti fatti non veri di cui si riserva di precisare, nel dettaglio, con note scritte. Evidenzia, tra l'altro, come le affermazioni contenute in detta nota non siano in alcun modo suffragate da documentazione a sostegno.

Il Dott. Luly contesta quanto dichiarato dalla controparte, anche e perché in quanto si riferisce di fatti venuti a conoscenza dell'ufficio solo prima della stesura della nota autorizzata, chiedendo di depositare documentazione ministeriale da cui si evince che la ricorrente all'inizio del corrente anno scolastico ha ottenuto un trasferimento.

L'Avv. Bufano si oppone a detta produzione, in quanto tardiva e precisa che la ricorrente ha ottenuto un'assegnazione temporanea e non un trasferimento. Lo stesso precisa altresì che non avendo la ricorrente una sede di titolarità è stata d'ufficio trasferita a Padova ed attualmente è in assegnazione provvisoria a Locorotondo in provincia di Bari. Evidenzia come detto "trasferimento" non rilevi in alcun modo ai fini di causa.

Il Dott. Luly precisa di non aver accesso allo stato matricolare della Mazzilli e quindi che nella nota autorizzata egli null'altro ha fatto che riversare quanto risultante dalla memoria inoltrata dai colleghi di Foggia.

L'Avv. Bufano, inoltre, con riferimento al verbale del 26.4.2018 rileva come l'Amministrazione continui per il tramite del Dott. Luly a proporre false dichiarazioni, in particolare, dopo aver affermato che il reclamo era stato rigettato, cosa non vera, ha affermato che *"la costituzione del Miur ha contenuto identico alla costituzione effettuata nel procedimento ex art. 700 c.p.c."* e ciò è assolutamente falso e documentato.

L'Avv. Bufano prende atto delle dichiarazioni dell'amministrazioni con cui è affermato che la memoria è stata scritta senza alcun riscontro di prova e che lo stato matricolare della Mazzilli è già in atti in quanto dallo stesso depositato e mai contestato dal Miur.

Il Dott Luly di non contestare lo stato matricolare.

Il Giudice



Preliminarmente, ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti aventi partecipato alla mobilità per l'a.s. 2016/2017 – fase C e D scuola secondaria superiore – classe di concorso A046,

- ritenuto che, così come affermato di recente dalla Corte di Appello di Genova in analoghe fattispecie, *“il contraddittorio va integrato con i soggetti che, secondo la prospettazione attrice, si sono visti attribuire una delle sedi richieste dall’odierna appellante sebbene in possesso di un punteggio inferiore; soggetti che, nel caso di accoglimento del ricorso, potrebbero essere pregiudicati venendo a perdere l’attribuzione di tali sedi”*, pena la nullità della pronuncia di primo grado, in quanto *“l’accoglimento del ricorso determinerebbe in concreto una situazione analoga alla riformulazione della graduatoria e, quindi, una situazione di comunanza della situazione giuridica per tutti quei soggetti direttamente coinvolti in detta riformulazione... né a ciò osta(ndo) la mancata indicazione nominativa di tali soggetti, giacché a fronte di una molteplicità di controinteressati di cui sia difficile l’identificazione può procedersi alla notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. o con modalità alternative ex art. 151 c.p.c.”* (sentenza n. 178/2018, in linea con le nn. 133/2018 e 78/2018);
- letto l’articolo 151 c.p.c., che prevede la possibilità di prescrivere *“anche d’ufficio”* la notifica secondo modalità diverse da quelle indicate dalla legge;
- letto l’articolo 420 comma 11 c.p.c.;

P.Q.M.

- 1) ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti aventi partecipato alla mobilità per l’a.s. 2016/2017 – fase C e D scuola secondaria superiore – classe di concorso A046, assegnando termine per la notifica degli atti di causa sino al 15 ottobre 2019;
- 2) autorizza la notifica mediante pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- 3) rinvia all’udienza del 12 dicembre 2019 alle ore 12.30;
- 4) assegna il richiesto termine per note a parte ricorrente sino al 30 ottobre 2019;
- 5) rigetta la richiesta di produzione documentale del MIUR in quanto irrilevante ai fini di causa.

Manda la cancelleria per gli incumbenti di sua competenza.

Il Giudice
Dott.ssa Francesca Siccardi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Mediante l’apposizione della firma digitale l’Avv. Giovanni Bufano dichiara che la presente copia è conforme all’originale depositata in PCT e trasmessa a mezzo PEC dalla Cancelleria dell’assegnato Giudice.
Taranto data della firma digitale.
Avv. Giovanni Bufano

